

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

Avviso per la notifica per pubblici proclami nel procedimento R.G. n. 477/2020

nell'interesse delle sigg.re **Grana Rosa** (GRNRSO53M65G273R), nata a Palermo il 25.8.1953, **Coronati Mirella** (CRNMLL54D45L049R), nata a Taranto il 5.4.1954 e **Taberna Eugenia** (TBRGNE47D45H501J), nata a Roma il 5.4.1947, tutte rappresentate dall'Avv. Sergio Acquilino in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Savona, via Garassino 1/5 nel procedimento pendente innanzi il TAR della Liguria avente n.ro di R.G. 00477/2020

CONTRO

l'Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore

E CONTRO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del ministro pro-tempore

PER OTTENERE

L'annullamento parziale del provvedimento della Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate n. 2880/2007, a firma del Direttore regionale, nella parte in cui dichiara vincitori del corso-concorso per il passaggio dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 alla posizione economica C1 i dipendenti indicati nell'allegato B al predetto provvedimento (doc. 1), nonché dell'accordo tra l'Agenzia delle Entrate e le organizzazioni sindacali stipulato a Roma in data 1.8.2003, nella parte in cui acconsente ai dipendenti inquadrati nella posizione economica B3 la partecipazione in soprannumero al corso-concorso per il passaggio alla Area C (doc. 2), e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale lesivo dei diritti delle ricorrenti, con conseguente dichiarazione del diritto delle ricorrenti ad essere inquadrati nella Terza Area, fascia retributiva F1 (già Area C, posizione economica C1) con decorrenza dal 1.2.2007.

Le ragioni su cui si basa il ricorso sono, in sintesi, le seguenti:

A - Violazione di legge – Violazione dell'art. 97, 3° comma, della Costituzione

Si eccepisce la violazione dell'art. 97, 3° comma della Costituzione in quanto la graduatoria dei vincitori non corrisponde a quella di merito, avendo disposto che coloro che erano inquadrati nella posizione B3 sopravanzassero gli altri che possedevano un livello economico inferiore (B2 o B1).

B. - Violazione di legge – Violazione dell'art. 97, 1° comma, della Costituzione

Si eccepisce la violazione dell'art. 97, 3° comma della Costituzione in quanto i provvedimenti impugnati hanno premiato coloro che, indipendentemente dal merito, erano collocati nella posizione economica B3.

C. – Violazione di legge – Violazione dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001

Si eccepisce la violazione dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto per stabilire i vincitori non si considera l'esito delle procedure selettive ma il criterio della provenienza dalla posizione economica B3.

D. – Violazione di legge – Violazione dell'art. 1372 c.c. in relazione alle disposizioni contrattuali contenute nel CCNL del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001, negli accordi tra Ministero delle Finanze e organizzazioni sindacali del 16.1.2001, del 4.5.2001 e del 3.7.2001, nel CCNL relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002/2005 e nel CCNL integrativo per il personale delle agenzie delle entrate per il quadriennio 2002/2005

Si eccepisce la violazione dell'art. 1372 c.c. (Efficacia del contratto) in quanto risultano violate le norme contrattuali di carattere collettivo che prevedono che il passaggio da

un'area ad un'altra debba avvenire tramite procedure selettive di tipo concorsuale (corso-concorso) e che ad esse possa partecipare tutto il personale inquadrato nell'area inferiore, indipendentemente dalla posizione economica (o fascia) di appartenenza.

E. – Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste

Si eccepisce che il provvedimento impugnato di approvazione della graduatoria sia anche del tutto illogico e, come tale, affetto anche da eccesso di potere in quanto elabora un'altra graduatoria rispetto a quella dei più preparati antepoendo tutti i dipendenti in possesso della posizione economica B3, indipendentemente dal punteggio ottenuto.

F. – Eccesso di potere per mancato perseguimento dell'interesse pubblico e per sviamento della causa

Si eccepisce che i provvedimenti impugnati, anziché perseguire il pubblico interesse (che nella specie è costituito, prioritariamente, dal fatto che i vincitori debbano essere i più capaci e meritevoli), sono stati piegati all'interesse esclusivo di una parte soltanto dei candidati al corso-concorso, e più precisamente a quelli collocati nella posizione economica B3.

G. – Eccesso di potere per carenza di difetto di motivazione

Si eccepisce che il provvedimento impugnato non sia motivato in quanto il semplice richiamo ad un principio giurisprudenziale, peraltro non esplicitato (e neppure esistente, almeno a livello di principio), non può costituire infatti alcuna valida motivazione.

H. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddizione con il bando di concorso

Si eccepisce che il provvedimento impugnato di approvazione della graduatoria confligga con il bando di concorso poiché dispone che i vincitori siano soggetti diversi da coloro che si sono classificati ai primi 133 posti della graduatoria definitiva.

I sigg.ri controinteressati sono indicati nel separato elenco.

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del TAR Liguria alla voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali".

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza presidenziale del TAR della Liguria n. 00232/2020 del 8.8.2020.

Si allegano al presente avviso:

1. - Ricorso
2. - Elenco nominativo dei controinteressati
3. - Ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Savona – Genova, li 25 agosto 2020

Avv. Sergio Acquilino